Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 20 marzo 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 552-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dai relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 71 DEL 20 MARZO 1964:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 13: **E.N.I. - Ente Nazionale Idrocarburi, Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 4 marzo 1964. — **Succ. Italo Svizzera - Macchine agricole, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1963. — **« Longanesi & C. », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 marzo 1964. — **Metallurgica Italiana, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 5 marzo 1964. — **Credito fondiario sardo, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 10 febbraio 1964. — **Credito fondiario sardo, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate l'11 febbraio 1964. — **« Unione Editoriale - Società per azioni per la diffusione del libro - UNEDI », in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1963. — **Ufficio speciale per il servizio delle obbligazioni della Compagnia reale delle ferrovie sarde, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 5 marzo 1964. — **S.A.R.I. - Società per Azioni Riscossione Imposte, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 2 marzo 1964. — **S.A.S.P.I. - Società per Azioni Servizi Pubblici Italiani, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 2 marzo 1964. — **« Tecnitalia », società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 2 marzo 1964. — **Società immobiliare S. Trinità, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 3 febbraio 1964. — **Società Azionaria Industrie Materiali Edili « S.A.I.M.E. », società per azioni, in Modena:** Obbligazioni sorteggiate il 4 marzo 1964. — **Amministrazione della provincia di Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 9 gennaio 1964. — **E.N.I. - Ente Nazionale Idrocarburi, Ente di diritto pubblico, in Roma:** Errata-corrige. — **E.N.I. - Ente Nazionale Idrocarburi, Ente di diritto pubblico, in Roma:** Errata-corrige.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare « alla memoria » concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana.

Decreto presidenziale 28 agosto 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1963
registro n. 6 Presidenza, foglio n. 110

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

FIORAVANTI Concetto, nato a Trevi del Lazio il 7 dicembre 1906, partigiano combattente. — « Valoroso partigiano, con l'insidia era catturato dal nemico. Dopo crudeli torture, veniva condannato alla pena capitale. Affrontava la morte da forte. - Roma, 7 marzo 1944.

(2013)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1964, n. 99.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento della Medicina del lavoro presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati e resi esecutivi la convenzione e l'atto aggiuntivo annessi rispettivamente in data 2 agosto e 14 dicembre 1962 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa.

Art. 2.

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Medicina del lavoro » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1964

SEGNI

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 32. — VILLA

Repertorio n. 446

Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo per la cattedra di Medicina del lavoro, presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pisa.

L'anno millenovecentosessantadue (1962) e questo dì due (2) del mese di agosto in Pisa, nella sede del Rettorato dell'Università degli studi di Pisa, lungarno Pacinotti n. 8.

Davanti a me dott. Carlo Alberto Petraglia fu Enrico, nato a Roma e domiciliato a Pisa, direttore amministrativo della Università degli studi di Pisa, autorizzato a redigere ed a ricevere atti e contratti in forma pubblico-amministrativa nell'interesse dell'Amministrazione universitaria, in virtù dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 664, e delegatone con decreto rettoriale in data 21 febbraio 1953, con rinuncia di comune accordo alla presenza dei testimoni sono comparsi personalmente i signori:

prof. Alessandro Faedo, nato a Chiampo (Vicenza) il 18 novembre 1913, e domiciliato a Pisa, nella sua qualità di Magnifico rettore dell'Università degli studi di Pisa, delegato alla firma del presente atto, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università stessa, in data 6 luglio 1962, che si allega a questo atto, in estratto autentico sotto la lettera *A*);

cav. del lavoro dott. Harry Bracci Torsi, nato a Pisa, il 8 giugno 1902, nella sua qualità di presidente della Società per azioni per lo sfruttamento delle forze endogene « Larderello », con sede in Roma, delegato alla firma del presente atto, di cui alla deliberazione del Consiglio della società stessa in data 30 aprile 1962, che si allega a questo atto sotto la lettera *B*), in estratto autentico.

Premesso

che da vari anni, allo scopo di prevenire e di trovare più efficaci forme curative, è sorto lo studio delle malattie causate dal lavoro nei suoi vari aspetti;

che, in seguito ai positivi risultati raggiunti, tale studio ha preso un particolare sviluppo nelle Università, tanto da indurle ad annoverare tra le materie di insegnamento nelle Facoltà di medicina e chirurgia, quella di « Medicina del lavoro », in alcuni casi impartite da professori di ruolo;

che la Società per azioni « Larderello » per lo sfruttamento delle forze endogene, desiderando tutelare più direttamente ed efficacemente la salute dei propri dipendenti, ha un peculiare evidente interesse al potenziamento della disciplina di « Medicina del lavoro » nella Università posta nella Provincia in cui svolge la sua attività;

che il potenziamento desiderato può validamente conseguirsi solo attraverso l'opera di un docente di ruolo, il quale con la continuità della sua opera di assistenza, di ricerca e di tirocinio diffonde nelle giovani generazioni di medici una speciale conoscenza della disciplina da lui professata;

che per tali motivi la Società predetta è venuta nella determinazione di assumersi l'onere relativo alla istituzione di una cattedra di ruolo di Medicina del lavoro nella Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa.

Tutto ciò premesso

che fa parte integrante del presente atto, i predetti comparenti della cui identità personale, piena capacità giuridica e qualifica rivestita io, ufficiale rogante, sono certo, mi richiedono di voler ricevere il presente atto, in forza del quale si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pisa sarà istituito un posto di ruolo per la cattedra di Medicina del lavoro in aggiunta a quelli assegnati alla Facoltà medesima ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 2.

La Società « Larderello » S.p.A. si obbliga di versare, alla Università degli studi di Pisa, in due rate semestrali anticipate per il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1 a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, la somma di L. 3.200.000 (tremilioniduecentomila) annue pari all'importo della spesa prevista per un posto di professore di ruolo universitario.

Art. 3.

Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo, disposto dallo Stato, la somma di L. 3.200.000 risultasse inferiore a quella necessaria all'Università per versare allo Stato la somma dovuta ai sensi dell'art. 2 di questa convenzione per il professore di ruolo titolare della cattedra, la Società « Lardarello » S.p.A., verserà annualmente all'Università la somma occorrente per integrare la differenza stessa.

Art. 4.

La predetta convenzione avrà la durata di venti anni con decorrenza dalla data di nomina presso l'Università di Pisa del professore di ruolo titolare della cattedra di cui all'art. 1 e si riterrà automaticamente prorogato di venti in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua ultima scadenza.

Art. 5.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora non sia rinnovata alla scadenza;

b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso;

c) se vengono a cessare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento ciò si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.

Nei casi suddetti il posto di professore di ruolo della cattedra di Medicina del lavoro si intenderà senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 6.

La Società « Larderello » S.p.A. si obbliga inoltre a versare all'Università degli studi di Pisa oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, la ulteriore somma di L. 640.000 (seicentoquarantamila) annue, pari al 20 % del contributo di L. 3.200.000 al fine di fronteggiare gli oneri relativi ai trattamenti di quiescenza, previdenza ed assistenza

La Società « Larderello » S.p.A. si obbliga, altresì, ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto alla eventuale maggiorazione del contributo previsto dal precedente art. 3.

Art. 7.

L'Università degli studi di Pisa, in esecuzione degli accordi sopracitati, si obbliga di versare annualmente allo Stato

l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo della cattedra di Medicina del lavoro nel loro importo al lordo di ogni ritenuta.

L'Università degli studi di Pisa, verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 6 per gli effetti suindicati.

Detti versamenti saranno fatti in conto entrate del tesoro al capitolo e articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro.

Art. 8.

Questa convenzione stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Pisa, sarà registrata in esenzione della tassa di registro a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

E richiesto io, direttore amministrativo, ho ricevuto il presente atto, fatto scrivere da persona di mia fiducia, in fogli due di cui sei pagine occupate per intero e quanto qui della presente.

Della presente convenzione, viene da me data lettura, unitamente agli allegati, ai comparenti, che la approvano dichiarandola pienamente conforme alle volontà da loro manifestate e che la sottoscrivono con me stesso ufficiale rogante.

F.to Alessandro FAEDO, n.n.

Timbro: « Larderello » S.p.A.;

F.to Harry BRACCI TORSI, *presidente*;
F.to Carlo Alberto PETRAGLIA, *ufficiale rogante*.

Registrato a Pisa il 10 agosto 1962 al n. 425, vol. 232, mod. 1. Esatte L. duecento (L. 200).

p. *Il direttore*: SCOPELLITI Antonino (firma illegibile).

Repertorio n. 457

Atto aggiuntivo alla convenzione relativa alla istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo per la cattedra di Medicina del lavoro, presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa.

L'anno millenovecentosessantadue (1962) e questo dì quattordici (14) del mese di dicembre in Pisa, nella sede del Rettorato dell'Università degli studi di Pisa, Lungarno Pacinotti n. 8;

Davanti a me dott. Carlo Alberto Petraglia fu Enrico, nato a Roma e domiciliato a Pisa, direttore amministrativo della Università degli studi di Pisa, autorizzato a redigere ed a ricevere atti e contratti in forma pubblico-amministrativa nell'interesse dell'Amministrazione universitaria, in virtù dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 664, e delegatone con decreto rettoriale in data 21 febbraio 1953, con rinuncia di comune accordo alla presenza dei testimoni sono comparsi personalmente i signori:

prof. Alessandro Faedo, nato a Chiampo (Vicenza) il 18 novembre 1913, e domiciliato a Pisa, nella sua qualità di Magnifico rettore dell'Università degli studi di Pisa, delegato alla firma del presente atto, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università stessa, in data 26 ottobre 1962, che si allega a questo atto, in estratto autentico sotto la lettera *A*);

cav. del lavoro dott. Harry Bracci Torsi; nato a Pisa, il 3 giugno 1902, nella sua qualità di presidente della Società per azioni per lo sfruttamento delle forze endogene « Larderello », con sede in Roma, delegato alla firma del presente atto, di cui alla deliberazione del Consiglio della società stessa in data 30 aprile 1962, che si allega a questo atto sotto la lettera *B*), in estratto autentico.

Premesso

che con convenzione stipulata il 2 agosto 1962, registrata il 10 successivo al n. 425, vol. 232, mod. 1, la predetta Società « Larderello » S.p.A. si è assunto l'onere di finanziare un posto convenzionato di professore di ruolo per la cattedra di Medicina del lavoro, presso la Facoltà di medicina e chirurgia;

che il Ministero della pubblica istruzione, con lettera n. 5976 in data 29 agosto 1962, ha fatto presente che, in relazione ai recenti miglioramenti economici disposti dallo Stato a favore dei professori universitari, il contributo annuo per il mantenimento di un posto di professore di ruolo deve essere elevato da L. 3.200.000 a L. 3.800.000, oltre il 20 % per il trattamento di quiescenza.

Tutto ciò premesso

le parti contraenti convengono e stipulano quanto appresso:

La convenzione stipulata in data 2 agosto 1962, tra l'Università degli studi di Pisa e la Società « Larderello » S.p.A. è modificato come segue:

Art. 1. — Negli articoli 2 e 3 la somma ivi specificata di L. 3.200.000 (tremilioniduecentomila) è elevata a L. 3.800.000 (tremilioniottocentomila) annue per il finanziamento del posto convenzionato di professore di ruolo di cui trattasi.

Nell'art. 4 le somme ivi indicate di L. 640.000 (seicentoquarantamila) e di L. 3.200.000 (tremilioniduecentomila) sono rispettivamente elevate a L. 760.000 (settecentosessantamila) e a L. 3.800.000 (tremilioniottocentomila).

Questo atto stipulato nell'interesse della Università degli studi di Pisa, sarà registrato in esenzione della tassa di bollo e di registro e conseguenziali a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sostituito con l'art. 45 della legge 24 giugno 1962, n. 1073.

E richiesto io, direttore amministrativo, ho ricevuto il presente atto, fatto scrivere da persona di mia fiducia, in foglio uno di cui tre pagine occupate per intero e quanto qui della presente.

Della presente convenzione, viene da me data lettura, unitamente agli allegati, ai comparenti, che la approvano dichiarandola pienamente conforme alle volontà da loro manifestate e che lo sottoscrivono con me stesso ufficiale rogante.

F.to Alessandro FAEDO, n.n.
F.to Harry BRACCI TORSI, n.n.
F.to Carlo Alberto PETRAGLIA, *ufficiale rogante*.

Registrato a Pisa il 17 dicembre 1962, al n. 1454. Vol. 233, mod. 1. Esatte L. *Gratis*.

Il direttore: SCOPELLITI Antonino

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1964, n. 100.

Ripartizione degli utili della lotteria di Merano, svoltasi a Merano il 22 settembre 1963.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550, 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione interministeriale costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1963, registro n. 5, foglio n. 329;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Gli utili della lotteria di Merano, svoltasi a Merano il 22 settembre 1963, sono devoluti ai seguenti Enti, secondo le quote a fianco di ciascuno di essi indicate:

1. Azienda autonoma di soggiorno e cura - Merano (Bolzano)	35,10 %
2. Dopolavoro dei Ministeri finanziari, per opere assistenziali - Roma	9,93 %
3. Circolo ricreativo assistenziale della Corte dei conti - Roma	0,66 %
4. Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione - Roma	1,32 %

5. Associazione nazionale ex internati - Roma . . . . 1,32 %
6. Federazione italiana volontari della libertà - Roma . . . . 1,32 %
7. Federazione nazionale della stampa italiana - Roma . . . . . 3,31 %
8. Opera Gesù Nazareno - Sassari . . . 0,33 %
9. Istituto educativo femminile - Monterotondo (Roma) . . . 0,16 %
10. Centro di Rianimazione, presso il Policlinico Umberto I - Roma 0,53 %
11. Centro studentesco - Prato (Firenze) 0,53 %
12. Amministrazione degli asili infantili « Centrale » « Bono » e « Desmet » - Cuneo 0,66 %
13. Casa della gioventù - Maglio di Sopra di Valdagno (Vicenza) 0.26 %
14. Scuola materna « San Giovanni Bosco » Zovencedo (Vicenza) 0,26 %
15. Patronato maschile « San Giuseppe » della Parrocchia San Giovanni Battista - Lugo di Vicenza (Vicenza) . 0,26 %
16. Scuola materna della Parrocchia Santi Biagio e Rocco - Lanzè di Quinto Vicentino (Vicenza) 0.26 %
17. Opera diocesana di assistenza - Tempio Pausania (Sassari) 0.33 %
18. Asilo infantile della Parrocchia San Giovanni Battista - Caldogno (Vicenza) 0.26 %
19. Collegio delle Missioni africane, per la filiale di Thiene (Vicenza) - Verona . 0,26 %
20. Scuola materna « San Giovanni Bosco » della parrocchia San Maiolo - Lumignano di Longare (Vicenza) 0.26 %
21. Asilo infantile « Don A. Simionati » - Barbarano Vicentino (Vicenza) 0.26 %
22. Parrocchia San Giuseppe, per opere assistenziali - Fratte di Sassofeltrio (Pesaro) 0.16 %
23. Asilo infantile parrocchiale - San Vito di Leguzzano (Vicenza) . . 0.26 %
24. Scuola materna « Maria Ausiliatrice » - Cornedo Vicentino (Vicenza) 0.26 %
25. Unione storia ed arte per l'educazione e la cultura del popolo - Roma 0.50 %
26. Centro italiano femminile - Scansano (Grosseto) . . 0,33 %
27. Parrocchia San Francesco, per opere assistenziali - Sassari 0,33 %
28. Asilo infantile parrocchiale « Sacro Cuore » - Castellarano (Reggio Emilia) . 0.66 %
29. Asilo infantile « San Pio X » - Carrè (Vicenza) 0,26 %
30. Casa per bambini abbandonati « Cuore di San Giuseppe » delle Suore Povere Bonaerensi - Larino (Campobasso) . 0,16 %
31. Parrocchia Santa Barbara, per l'oratorio - Miniera di Perticara - Novafeltria (Pesaro) . . . . . 0,16 %
32. Associazione educativo-sociale « Cor Jesu » - Roma . . . . 0,16 %
33. Parrocchia San Marcello P. e M., per opere assistenziali - San Marcello (Ancona) . 0,16 %
34. Casa di sollievo « San Camillo » - Bucchianico (Chieti) . . . . 0,16 %
35. Parrocchia Santi Biagio e Abbondio, per l'asilo infantile ed il laboratorio femminile - Serra Sant'Abbondio - Pesaro . . . 0,16 %
36. Convento Sant'Antonio Abate - Sassari . . . . 0,16 %
37. Ospizio San Giovanni - Casa della carità - Cavriago (Reggio Emilia) . . . . . 0,66 %
38. Federazione universitaria cattolica italiana - Gruppo di Bergamo . . . . . 0,66 %
39. Opera pia ricovero di mendicità - Tolentino (Macerata) . . . . 0,16 %
40. Orfanotrofio femminile antoniano - Bari . . . . 0,16 %
41. Opera pia Bergalucci - Offida (Ascoli Piceno) . . . . 0,16 %
42. Istituto Suore Serve di Maria Riparatrici - Roma . . . . 0,20 %
43. Istituto San Giuseppe delle Suore Immacolata Concezione d'Ivrea - Loano (Savona) . . . . 0,16 %
44. Asilo infantile « Pio XII » - Corchiano (Viterbo) . . . . 0,16 %
45. Asilo parrocchiale ai caduti - Oppeano (Verona) . . . . 0,16 %
46. Parrocchia Santa Caterina, per opere assistenziali - Sassari . . . . 0,33 %
47. Chiesa « San Bernardino » - Poggioferro di Seggiano (Grosseto), per opere assistenziali . . . . 0,16 %
48. Casa San Giuseppe dell'Opera Ritiri Minimi - Botta di Sedrina (Bergamo) . . . 0.66 %
49. Curia provinciale dei Frati minori conventuali, per opere assistenziali - Ancona 0.16 %
50. Scuola-convitto per infermiere professionali dell'Ospedale civile - Ancona . . . 0,16 %
51. Asilo infantile « De Benedetto Antonino » - San Salvatore di Reggio Calabria . 0,16 %
52. Hospitium Gregorianum, pensionato universitari cattolici - Roma . . 0,16 %
53. Asilo infantile della Parrocchia di San Bartolomeo - Caprile di Badia Tedalda (Arezzo) . . . . 0,16 %
54. Oblate Sacra Famiglia - Nido della Divina Provvidenza « Maria Immacolata » - Roma . . . . 0,33 %
55. Parrocchia Nostra Signora del Latte Dolce, per opere assistenziali - Sassari . . 0.33 %
56. Parrocchia di Sant'Andrea, per opere assistenziali - Levanto (La Spezia) . . . . 0,16 %
57. Suore Stimmatine - San Severo (Foggia) . . . . 0,16 %
58. Congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli - Roma . . . 0,16 %
59. Centro Culturale per ragazzi « Col. A. Bettoni Cazzago » - Cazzago San Martino (Brescia) . . . . 0,16 %
60. Centro italiano femminile provinciale - Ravenna . . . . 0,16 %
61. Parrocchia San Giuseppe, per opere assistenziali - Nuoro . . . . 0,16 %
62. Asilo infantile di Marano sul Panaro (Modena) . . . . 0,16 %
63. Parrocchia di San Gaetano, per opere assistenziali - Roma . . . . 0,16 %
64. Scuola di preparazione sociale - Trento . . . . 0,16 %
65. Città dei Ragazzi - Catania . . . . 0,16 %
66. Asilo infantile « San Paolo della Croce » in Ciampino - Marino (Roma) . . . . 0,17 %

67. Casa San Giuseppe delle Suore Francescane dell'Immacolata - Firenze . . . . 0,17 %
68. Scuola materna « Attilio Presicce » delle Suore Vocazioniste - Tiggiano (Lecce) 0,17 %
69. Collegio della Missione - Cagliari . . 0,33 %
70. Parrocchia Maria Santissima di Caravaggio, per la costruenda Casa del Fanciullo povero - Barra (Napoli) . . . . 0,17 %
71. Asilo infantile parrocchiale di Albinia - Orbetello (Grosseto) . . . . 0,17 %
72. Ente comunale di assistenza - Forino (Avellino) . . . . 0,17 %
73. Oratorio « San Giuseppe » dei Padri Gesuiti - Modica (Ragusa) . . . . 0,17 %
74. Associazione « Armida Barelli » per lavoratrici - Napoli . . . . 0,33 %
75. Istituto cattolico dell'educazione - Roma . . . . 0,17 %
76. Ospedale regionale San Camillo - Sorgono (Nuoro) . . . . 0,66 %
77. Ente morale Boccone del Povero - Pietragalla (Potenza) . . . . 0,17 %
78. Parrocchia di Ligorzano, per opere assistenziali - Serramazzoni (Modena) . . 0,17 %
79. Istituto Nostra Signora del Sacro Cuore - Teverola (Caserta) . . . . . . 0,17 %
80. Parrocchia di Rivoli Veronese (Verona), per opere assistenziali . . . . . 0,17 %
81. Orfanotrofio Sant'Antonio - Barra di Napoli . . . . 0.17 %
82. Casa di Riposo San Vincenzo de' Paoli - Borutta (Sassari) . . . . 0,16 %
83. Parrocchia del Santissimo Salvatore, per opere assistenziali - Casalbordino (Chieti) 0,17 %
84. Comitato provinciale orfani di guerra - Napoli . . . . 0,17 %
85. Monastero del Santissimo Crocifisso e Santa Maria, per opere assistenziali - Citerna (Perugia) . . . . 0,66 %
86. Opera « Cittadella Apostolica » - Casa di riposo per il clero - Pozzuoli (Napoli) . . 0.17 %
87. Istituto salesiano « Giacomino Bearzi » - Udine . . . . 0,17 %
88. Asilo infantile « Bambin Gesù » - Borutta (Sassari) . . . . 0,16 %
89. Istituto Suore Missionarie della Fanciullezza - Pesaro . . . . 0,17 %
90. Colonia « Stella Maris » - Pozzano di Castellammare di Stabia (Napoli) . 0,17 %
91. Congregazione Piccole Suore della Divina Provvidenza - Roma . . . . 0,17 %
92. Parrocchia Santa Maria, per opere assistenziali - Potenza . . . . . . 0,17 %
93. Centro italiano femminile - Comitato provinciale - Sassari . . . . 0,16 %
94. Parrocchia Santa Maria della Stella, per il Centro sociale - Castelguidone (Chieti) 0,17 %
95. Centro studi sociali « Leone XIII » - Mondragone (Caserta) . . 0,17 %
96. Parrocchia Santa Maria di Cese di Avezzano (L'Aquila) . . . . 0,17 %
97. Parrocchia « Regina Paradisi » ai Guantai Camaldoli, per opere assistenziali - Napoli . . . . 0,17 %
98. Orfanotrofio « San Giuseppe » - Serramanna (Cagliari) . . . . 0,16 %
99. Centro opere sociali della Parrocchia di San Flaviano - Capitignano (L'Aquila) 0,17 %
100. Convitto scuola Santissimo Crocifisso - Cosenza . . . . 0,17 %
101. Collegio di educazione della prima infanzia - Francavilla al Mare (Chieti) . . 0,17 %
102. Opere assistenziali della Parrocchia San Nicola - Farindola (Pescara) . . . . 0,17 %
103. Istituto Divina Provvidenza Cottolengo - Gonnosfanadiga (Cagliari) . . . . . 0,33 %
104. Pia Opera Vocazioni Francescane - Convento San Pietro ad Aram - Napoli . . 0,17 %
105. Asilo infantile « Santa Giovanna Antida » - Pescina (L'Aquila) . . . . . . 0,17 %
106. Parrocchia Conversione San Paolo Apostolo - Per opere assistenziali - Codrongianus (Sassari) . . . . 0,16 %
107. Centro assistenza preventiva giovanile - Acquaformosa (Cosenza) . . . . . . 0,17 %
108. Congregazione religiosa Suore delle Divine Vocazioni - Pianura di Napoli . . 0,17 %
109. Asilo infantile di Ottava, presso Casa della Missione - Sassari . . . . 0,33 %
110. Associazione Cordigeri Francescani - Guardiagrele (Chieti) . . . . 0,17 %
111. Istituto Serafico Cappuccino, per lo studentato filosofico - Giulianova (Teramo) . 0,17 %
112. Parrochia San Giovanni Battista, per opere assistenziali - Parè (Como) . . . . 0,66 %
113. Orfanotrofio Suor Maria Cristina dell'Immacolata - Casoria (Napoli) . . . . 0,17 %
114. Parrocchia Santi Gervaso e Protaso, per opere assistenziali - Cucciago (Como) . . . . 0,66 %
115. Asilo infantile « Sant' Antonio » - Oristano (Cagliari) . . . . 0,16 %
116. Istituto « Piccole Ancelle di Cristo Re » - Napoli . . . . 0,17 %
117. Parrocchia Sant'Agata V. M., per opere assistenziali - Como . . . . 0,66 %
118. Collegio « Emilia Antinucci » - Sessa Aurunca (Caserta) . . . . 0,17 %
119. Opera assistenza ex degenti Villa Chiara - Arco (Trento) . . . . 0,17 %
120. Istituto Santa Maria Bambina per bambini minorati fisici - Rimedio di Oristano (Cagliari) . . . . 0,33 %
121. Parrocchia Sant'Antonio - Crebbio di Abbadia Lariana (Como), per opere assistenziali . . . . 0,33 %
122. Parrocchia Chiesa Madre di Ferla (Siracusa) - Per opere assistenziali . . . . . 0,17 %
123. Casa di riposo per la vecchiaia « San Giuseppe » - San Giusto Canavese (Torino) 0,17 %
124. Parrocchia Santa Maria Nascente, per opere assistenziali - Erba (Como) . . . . 0,66 %
125. Repubblica dei ragazzi del Villaggio del fanciullo - Civitavecchia (Roma) . . . 0,17 %
126. Casa per i figli dei boscaioli - Prato di Strada di Castel San Niccolò (Arezzo) . 0,17 %
127. Istituto Antonia e Lucrezio Dalmasso - Abbasanta (Cagliari) . . . . 0,16 %
128. Pie Case di ricovero e industria - Como . . . . 0.66 %
129. Seminario diocesano - Lanciano (Chieti) . . . . 0,17 %

130. Casa della studentessa - Verona . . 0,66 %
131. Scuola materna « Paola Frassinetti » dell'Istituto « Santa Dorotea » - Napoli . 0,17 %
132. Opera « Pro studentesse orfane e bisognose » - Bolzaneto - Genova . . . . . 0,17 %
133. Istituto San Domenico Savio - Oristano (Cagliari) . . . . 0,17 %
134. Santuario del « Volto Santo », per l'assistenza ai pellegrini - Manoppello (Pescara) . . . . 0,17 %
135. Asilo Nido San Vincenzo - Ponte Chiasso di Como . . . . 0,33 %
136. Parrocchia di San Fedele Intelvi (Como), per opere assistenziali . . . . 0,66 %
137. Orfanotrofio Santa Geltrude - Napoli 0,26 %
138. Centro di lettura « Pio XII » - Pescara 0,17 %
139. Parrocchia di Gesù Nazareno - Torino, per opere assistenziali . . . . . 0,17 %
140. Casa del fanciullo « S. Pio X » - Oristano (Cagliari) . . . . 0,17 %
141. Istituto Tecnico « P. Bonsignori » - Remedello (Brescia) . . . . . . 0,33 %
142. Parrocchia Santi Materno e Ambrogio, per opere assistenziali - Civenna (Como) 0,33 %
143. Centro Nazionale dell'artigianato - Movimento artigiano femminile - Roma . . 0,17 %
144. Parrocchia San Giorgio Martire, per opere assistenziali - Carimate (Como) . . 0,66 %
145. Orfanotrofio femminile dell'Istituto San Francesco - Alife (Caserta) . . . . 0,17 %
146. Parrocchia del Sacro Cuore, per opere assistenziali - Sassari . . 0,33 %
147. Asilo infantile parrocchiale « Cuore Immacolato di Maria » - Rezzoaglio (Genova) . . . . 0,17 %
148. Istituto Betania del Sacro Cuore - Vische Canavese (Torino) . . . . 0,33 %
149. Parrocchia San Clemente, per opere assistenziali - Alserio (Como) . . . . 0,33 %
150. Orfanotrofio Sant'Antonio - Arzano (Napoli) . . . . 0,17 %
151. Seminario Vescovile - Foligno (Perugia) . . . . 0,17 %
152. Ente comunale di assistenza - Valtopina (Perugia) . . . . 0,17 %
153. Istituti riuniti di assistenza e beneficenza pubblica - Alghero (Sassari) . . 0,66 %
154. Ricovero Landolfi dell'Ente comunale di assistenza - Maddaloni (Caserta) . . . . 0,17 %
155. Associazioni cristiane lavoratori italiani Olmo - Arezzo . . . . 0,17 %
156. Associazioni cristiane lavoratori italiani - Patronato di Avellino . . . . . . 0,33 %
157. Asilo d'infanzia « Marchesa Lina Carcano » - Anzano del Parco (Como) . . . . 0,66 %
158. Asilo infantile dell'Istituto delle Ancelle S. Cuore della Venerabile Confraternita Volpicelli - Napoli . . . . 0,26 %
159. Istituto Nazzareno per cieche e sordomute - Spoleto (Perugia) . . . . 0,17 %
160. Ospedale civile - Ozieri (Sassari) . . 0,66 %
161. Oasi del Santissimo Sacramento - Resina (Napoli) . . . . 0,26 %
162. Istituto cattolico cultura religiosa Adulti « Aquilotti » - Genova . . . . . 0,17 %
163. Istituto « Mater Divinae Providentiae » - Galatina (Lecce) . . . . 0,17 %
164. Istituto dei Padri Scolopi - Roma . 0,33 %
165. Orfanotrofio « Ciro Papale » - Santa Maria Capua Vetere (Caserta) . . . . . 0,26 %
166. Monastero monache cappuccine « Sacra Famiglia », per opere assistenziali - Sassari . . . . 0,17 %
167. Casa del Ragazzo « Alfredo Mancini » - Foligno (Perugia) . . . . 0,17 %
168. Suore Trentatre Cappuccine - Napoli 0,20 %
169. Asilo infantile « Antonio Congiunti » - Monteleone di Spoleto (Perugia) . . . . 0,17 %
170. Piccola Casa « Santa Maria » delle suore francescane adoratrici della S. Croce - San Gennaro Vesuviano (Napoli) . . . . 0,17 %
171. Istituto delle Suore Basiliane « Figlie di Santa Macrina » - Palazzo Adriano (Palermo) . . . . 0,17 %
172. Asilo infantile « San Giuseppe » - Orotelli (Nuoro) . . . . 0,17 %
173. Scuola materna « Don Pietro Peila » - Mercenasco (Torino) . . . . 0,17 %
174. Istituto Santa Filomena - Napoli . 0,20 %
175. Parrocchia « Santa Maria Assunta », per opere assistenziali - Lentella (Chieti) . 0,17 %
176. Parrocchia Maria SS. delle Grazie, per opere assistenziali - Contessa Entellina (Palermo) . . . . 0,17 %
177. Centro Apostolato della bontà nella scuola - Roma . . . . 0,17 %
178. Asilo infantile « S. Cuore » - Paulilatino (Cagliari) . . . . 0,17 %
179. Casa dello storpio - Palma Campania (Napoli) . . . . 0,26 %
180. Santuario Madonna del Soccorso dei Padri Cappuccini, per la Casa del Fanciullo - Trasacco (L'Aquila) . . . . 0,17 %
181. Associazioni cristiane lavoratori italiani - Campofiorito (Palermo) . . . . . 0,17 %
182. Orfanotrofio femminile « Madonna della Buona Morte » - Giugliano (Napoli) . 0,20 %
183. Asilo infantile della Parrocchia di Maria SS. Addolorata - Ruscio di Monteleone di Spoleto (Perugia) . . . . 0,17 %
184. Istituto Piccole Missionarie del Sacro Cuore - Monticiano (Siena) . . . . . . 0,17 %
185. Istituto « Padre Ludovico da Casoria » - Casoria (Napoli) . . . . 0,26 %
186. Parrocchia « San Nicolò di Bari », per opere assistenziali - Sassari . . . . . 0,33 %
187. Società operaia M. S. « Barriera Vanchiglia » - Torino . . . . 0,17 %
188. Ricovero « Buttafoco Tomasini » - Giuliana (Palermo) . . . . 0,17 %
189. Parrocchia San Leoluca, per opere assistenziali - Corleone (Palermo) . . . . 0,17 %
190. Associazioni cristiane lavoratori italiani - Chiusa Sclafani (Palermo) . . . . 0,17 %
191. Suore Visitazione Santa Maria, per opere assistenziali - Portici (Napoli) . . . 0,20 %
192. Oratorio della Parrocchia Santa Maria Capodacqua - Ortucchio (L'Aquila) . . 0,17 %
193. Istituto Eucaristico per l'infanzia abbandonata femminile - Napoli . . . . . 0,20 %

194. Parrocchia Sant'Antonio Abate, per opere assistenziali - Bisacquino (Palermo) 0,17 %
195. Centro studi malattie fegato, presso l'Ospedale San Giacomo - Roma 0,53 %

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1964

SEGNI

MORO — GIOLITTI — TREMELLONI — TAVIANI — COLOMBO.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 19. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1964, n. 101.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 23. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti quelli di: « Diritto bancario » e « Sociologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 16. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1964, n. 102.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 52. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di: « Storia della critica », « Storia della critica d'arte » e « Dialettologia italiana ».
Art. 53. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti quelli di « Logica » e di « Storia della filosofia moderna e contemporanea ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 17. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1964.

Approvazione del regolamento organico per il personale operaio dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, e successive modificazioni;
Visto l'art. 14 del relativo statuto approvato con decreto ministeriale 26 marzo 1946;

Visto il regolamento del personale del predetto Istituto approvato con decreto ministeriale 30 novembre 1947 e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 dicembre 1947, n. 1614, che stabilisce le norme per le modifiche alle disposizioni statutarie e regolamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Istituto in data 26 novembre 1963, in ordine alla proposta di un regolamento per il personale operaio dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Decreta:

E' approvato il regolamento per il personale operaio dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, quale risulta dal testo allegato come parte integrante al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1964

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Regolamento organico per il personale operaio dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi

Art. 1.

Suddivisione del personale operaio

Il personale operaio dipendente dall'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi è costituito, a seconda della specie del rapporto di lavoro, da:

a) operai di ruolo;
b) operai giornalieri

Art. 2

Operai di ruolo

Gli operai di ruolo sono assunti per i servizi inerenti alle attività della ricerca scientifica e sperimentale. Essi sono occupati stabilmente e denominati operai permanenti; nei loro confronti si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento ad eccezione di quelle di cui al successivo articolo 3.

Art. 3.

Operai giornalieri

Le assunzioni di operai giornalieri sono effettuate per corrispondere alle esigenze delle lavorazioni agricole e del tabacco in foglia: esse sono disposte con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati, per un periodo di tempo limitato alla durata delle esigenze stesse, non eccedente 180 giorni compresi i festivi. In casi eccezionali tale periodo di tempo può essere elevato fino a 270 giorni compresi i festivi.

Gli operai giornalieri assunti in base al precedente comma non acquistano la qualifica di operai di ruolo e non possono essere trattenuti in servizio oltre i periodi massimi sopraindicati.

Il rapporto di lavoro che vincola detti operai giornalieri all'Istituto è regolato dalle norme del contratto di diritto privato.

Ad essi si applica il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle competenti organizzazioni sindacali di categoria, o dagli usi di piazza se più favorevoli, nonchè dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

Art. 4.

Classificazione

Gli operai permanenti sono classificati in quattro gruppi, secondo i seguenti principi di ripartizione:

1° *gruppo*:

Capi d'arte: Operai che compiono lavori od operazioni di notevole complessità, la cui corretta esecuzione richiede il più elevato livello di addestramento, oppure che siano in grado di essere di guida ad altri operai del 2° gruppo.

2° *gruppo*:

Qualificati: Operai che compiono lavori od operazioni che per la loro difficoltà o delicatezza richiedono il possesso di uno specifico addestramento.

3° *gruppo*:

Comuni di 1ª classe: Operai addetti a lavori od operazioni per la cui esecuzione occorra particolare attitudine e una conoscenza conseguibile con breve tirocinio.

4° *gruppo*:

Comuni: Operai che compiono lavori prevalentemente di trasporto di materiali o di pulizia, o lavori per i quali non è richiesta alcuna capacità specifica.

La dotazione organica di ciascun gruppo è stabilita dalla annessa tabella, vistata dal Ministro per le finanze e dal Ministro per il tesoro.

La nomina degli operai in ruolo e, successivamente, qualsiasi variazione di inquadramento con la attribuzione della paga agli operai stessi, nonchè la cessazione dal servizio sono disposti con provvedimento del presidente dell'Istituto.

Art. 5.

Operai in posizione di comando

L'entità numerica e la qualifica degli operai dell'Amministrazione dei monopoli di Stato che, a norma dell'art. 15 dello statuto dell'Istituto approvato con decreto interministeriale 26 marzo 1946, possono essere distaccati presso l'Istituto stesso in posizione di comando sono stabilite anno per anno dal Consiglio direttivo.

Nel ruolo organico dell'Istituto deve essere lasciato vacante un numero di posti complessivamente uguale a quello degli operai dell'Amministrazione dei monopoli distaccati in posizione di comando.

Art. 6.

Foglio matricolare

Per gli operai è tenuto un foglio matricolare in due originali; uno presso la direzione dell'Istituto e l'altro presso l'ufficio al quale l'operaio è assegnato.

Art. 7.

Assunzioni

L'assunzione del personale operaio di ruolo si effettua attraverso concorsi da svolgersi localmente dai singoli uffici presso i quali il personale stesso deve reclutarsi e con l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento.

I concorsi per l'assunzione sono indetti con provvedimento del presidente dell'Istituto, previa deliberazione del Consiglio direttivo.

Ai bandi è data pubblicità mediante:

a) avviso sul Foglio annunzi legali della Provincia ove ha sede l'ufficio che effettua la assunzione;

b) avviso agli Uffici del lavoro e agli uffici del Comune della sede presso la quale il personale deve riclutarsi;

c) affissione negli albi interni degli uffici dell'Istituto.

Le Commissioni giudicatrici sono costituite dal capo dell'ufficio presso il quale si svolge il concorso, che le presiede, da un impiegato del ruolo tecnico della carriera direttiva e da uno del ruolo tecnico della carriera di concetto.

Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato del ruolo amministrativo della carriera di concetto.

Le Commissioni giudicatrici sono nominate dal presidente dell'Istituto.

Art. 8.

Assunzione di invalidi

Per l'assunzione degli invalidi e mutilati di guerra, per servizio e civili, nonchè degli appartenenti a categorie assimilate si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 9.

Nomina ad operaio di ruolo

Il concorso d'assunzione si effettua:

1) mediante prova d'arte, o esperimento pratico, per i posti dei gruppi 1° e 2°;

2) a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti, per i posti dei gruppi 3° e 4°.

L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con determinazione motivata del presidente dell'Istituto.

Della formazione della graduatoria di merito sarà data notizia ai concorrenti mediante comunicato sul Foglio degli annunzi legale della Provincia di cui all'art. 7, punto *a*).

I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, al termine del quale, in caso di esito favorevole, gli operai sono nominati in ruolo.

In caso di esito sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, se il giudizio sia ancora sfavorevole, viene dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con provvedimento motivato. In tal caso spetta all'operaio una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Per l'operaio nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

L'operaio che ha conseguito la nomina in prova se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina stessa.

Eventuali reclami relativi ai concorsi devono essere inoltrati al Consiglio direttivo dell'Istituto non oltre il perentorio termine di 30 giorni dalla pubblicazione del comunicato della formazione della graduatoria.

Art. 10.

Nullità dei provvedimenti di assunzione

L'assunzione di operai permanenti, effettuata senza l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, è nulla di diritto e non produce alcun effetto a carico dell'Istituto, salva la responsabilità personale dell'impiegato che vi ha provveduto.

Art. 11.

Requisiti generali per l'assunzione

Per l'assunzione degli operai sono richiesti i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati, in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età ed i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica al lavoro e al servizio. Per l'accertamento della idoneità fisica può essere disposta, prima dell'assunzione in servizio, visita medica di controllo da parte di sanitario di fiducia dell'Istituto.

Nella deliberazione con la quale dispone di indire il concorso, il Consiglio direttivo può prescrivere altri requisiti in relazione alle esigenze del servizio.

Gli aspiranti alla nomina ad operai devono dimostrare di aver compiuto gli studi di istruzione elementare e il possesso di quei maggiori titoli di istruzione che eventualmente siano stabiliti nel bando di concorso.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso Amministrazioni dello Stato o Ente pubblico.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 12.

Passaggio a gruppo superiore

Il passaggio dell'operaio ai gruppi 1°, 2° e 3° si effettua mediante concorso, a norma dell'art. 9; la metà dei posti è riservata agli operai dell'Istituto del gruppo inferiore. I posti che eventualmente non potessero essere assegnati agli operai dell'Istituto saranno coperti con i candidati esterni che siano risultati idonei.

In caso di passaggio a gruppo superiore, all'operaio, con retribuzione superiore a quella prevista inizialmente nel nuovo gruppo, sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare una retribuzione di importo immediatamente superiore a quella spettante al momento dell'avanzamento.

Art. 13.

Promessa solenne e giuramento

L'operaio, all'atto della assunzione in prova, deve fare solenne promessa e all'atto della nomina in ruolo deve prestare giuramento con la formula e secondo le modalità fissate per gli operai dello Stato.

Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento importa la decadenza dalla nomina.

Art. 14.

Obbligo della residenza

L'operaio deve risiedere nel Comune che è sede dell'ufficio cui è destinato.

Il capo dell'ufficio, per rilevanti ragioni, può autorizzare l'operaio a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile con il pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato.

Art. 15.

Comportamento in servizio

L'operaio deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate, curando, con diligenza e nel miglior modo, l'interesse del servizio.

Egli deve serbare il più assoluto segreto circa gli impianti, i rifornimenti, i lavori, gli studi, le pubblicazioni e le disposizioni di servizio.

L'operaio deve rispetto, e, durante il servizio, obbedienza ai superiori; nei rapporti con i colleghi deve ispirarsi al principio di una assidua e solerte collaborazione. Fuori dal servizio deve mantenere condotta conforme al decoro del proprio stato.

Art. 16.

Assegnazione temporanea a mansioni di altro gruppo

L'operaio non può essere adibito a mansioni di gruppo diverso da quello di appartenenza.

L'Istituto può tuttavia, in relazione ad effettive ed inderogabili esigenze di servizio, assegnare temporaneamente con ordine scritto di servizio l'operaio a mansioni di gruppo immediatamente inferiore o superiore a quello di appartenenza, fermo restando il di lui inquadramento economico professionale.

All'operaio assegnato a mansioni di gruppo superiore è dovuta una indennità pari alla differenza tra la paga in godimento e quella corrispondente del gruppo superiore, qualora tale assegnazione abbia durata di oltre quindici giorni consecutivi.

L'assegnazione dell'operaio a gruppo inferiore non può in ogni caso avere durata superiore a sei mesi.

E' fatto divieto di adibire gli operai a mansioni impiegatizie.

Art. 17.

Responsabilità

L'operaio è tenuto a risarcire all'Istituto i danni derivanti da violazioni degli obblighi di servizio.

Qualora nello svolgimento delle proprie mansioni l'operaio arrechi danno a terzi per dolo o per colpa grave è personalmente obbligato a risarcirlo.

Qualora l'Istituto abbia risarcito i terzi del danno cagionato dall'operaio, si rivale agendo contro quest'ultimo; nel caso di danni cagionati durante la conduzione di autoveicoli od altri mezzi meccanici la rivalsa è ammessa solo se vi sia stato dolo o colpa grave dell'operaio.

Art. 18.

Trattamento economico

Il personale operaio di ruolo ha diritto alla paga stabilita — per il gruppo cui appartiene il posto organico ricoperto — dalla tabella annessa al presente regolamento, vistata dal Ministro per le finanze e dal Ministro per il tesoro.

Le misure della paga di cui alla tabella predetta si riferiscono alla posizione iniziale di ciascun gruppo e sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza, senza demerito, del personale interessato, nello stesso gruppo.

Durante il periodo di prova compete all'operaio il trattamento economico iniziale del gruppo cui appartiene.

La paga è giornaliera ed è pari al trecentododicesimo di quella annua; essa è divisa in tante quote uguali quante sono le ore comprese nell'orario normale di lavoro.

La paga è corrisposta per i soli giorni lavorativi e quale corrispettivo di lavori e servizi effettivamente prestati, salve le eccezioni stabilite dal presente regolamento o da disposizioni speciali applicabili al personale dell'Istituto a norma del successivo art. 63.

Le paghe e le altre competenze sono corrisposte quindicinalmente e posticipatamente.

La cessione, il sequestro o il pignoramento del trattamento economico spettante all'operaio, possono avere luogo solo nei casi e nei limiti stabiliti dalle leggi in materia.

Art. 19.

Competenze accessorie

Agli operai dell'Istituto competono la tredicesima mensilità, l'indennità integrativa speciale, le quote di aggiunta di famiglia e i compensi per il lavoro straordinario secondo le norme, i limiti e le condizioni stabilite per gli operai dello Stato.

Agli stessi operai viene corrisposto il premio di interessamento, da erogarsi in parte sotto forma di premio speciale connesso con il lavoro straordinario, nella misura e secondo le norme, le condizioni e le modalità stabilite per il premio di incremento del rendimento industriale, compresa la quota afferente al lavoro straordinario, del corrispondente personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 20.

Trattamento economico nelle festività

Per la retribuzione nelle giornate dichiarate festive si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per gli operai dello Stato.

Art. 21.

Orario di lavoro

L'orario normale di lavoro è di quarantasei ore effettive settimanali così ripartite: otto ore per tutti i giorni feriali, eccetto il sabato in cui il lavoro dovrà essere di sei ore.

Gli intervalli fra un turno e l'altro e le interruzioni per riposo non sono considerati periodi di lavoro; sono però comprese nell'orario di lavoro le brevi assenze debitamente autorizzate.

Art. 22.

Prolungamento e riduzione dell'orario di lavoro

Quando ricorrono eccezionali ed urgenti necessità di servizio l'Istituto ha facoltà di prolungare l'orario normale.

Tale prolungamento non può eccedere due ore per giorno lavorativo, o dodici per settimana, eccettuati i casi di estrema urgenza, o quelli in cui un maggior prolungamento occorra per evitare pericoli o danni alle persone e alle cose, o, infine, nei casi in cui si debba provvedere a lavori o servizi da eseguirsi soltanto all'infuori dell'orario normale.

L'Istituto ha facoltà, per esigenze di servizio o di lavoro, di ridurre, per tutti gli operai o parte di essi, le ore giornaliere, ovvero il numero di giornate di lavoro settimanali. Tali riduzioni debbono essere compensate con prolungamento di orario in altri giorni lavorativi.

Può essere ordinato il lavoro festivo per le riparazioni e la manutenzione dei locali, impianti e macchinari, quando non possano eseguirsi in giorni lavorativi, ovvero per improrogabili esigenze di servizio.

L'operaio non può rifiutarsi, senza giustificati motivi, di prestare la sua opera oltre l'orario normale di lavoro, o nei giorni festivi. Non può neppure rifiutarsi di partecipare ai turni di lavoro stabiliti.

Le assenze dal lavoro debitamente autorizzate, che non eccedano la durata di un'ora, non comportano riduzione di paga.

Art. 23.

Compensi per prestazioni eccedenti le 46 ore settimanali

Per le ore di servizio effettivamente prestato oltre il normale orario di lavoro l'operaio ha diritto, al compenso per lavoro straordinario, nella misura e secondo i criteri di cui all'art. 19.

Le prestazioni, comunque rese, in eccedenza alle quarantasei ore settimanali dagli operai adibiti a servizi di semplice vigilanza o custodia, sono retribuite forfettariamente mediante soprassoldi da corrispondersi in base alle misure e ai criteri di cui all'art. 25.

Art. 24.

Lavoro notturno e festivo

Il lavoro ordinario notturno e quello festivo non compensativo sono retribuiti in base ai criteri previsti dall'art. 19.

E' considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore ventidue alle ore cinque del giorno successivo.

Art. 25.

Soprassoldi

Agli operai dell'Istituto possono essere concessi soprassoldi giornalieri in conformità delle disposizioni vigenti nella materia per gli operai dello Stato quali risultano applicate al personale delle corrispondenti categorie e qualifiche in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

L'ammontare dei soprassoldi, gli incarichi e i lavori, per i quali essi sono corrisposti, sono stabiliti con provvedimento del presidente dell'Istituto.

Art. 26.

Benefici per benemerenze di guerra

A favore degli operai dell'Istituto si osservano, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni legislative e regolamentari recanti benefici per benemerenze di guerra a favore degli operai dello Stato, nei limiti e alle condizioni all'uopo stabiliti dalle disposizioni medesime.

Art. 27.

Benefici di cui alla legge 3 gennaio 1939, n. 1

Agli operai dell'Istituto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22, 23 e 24 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 28.

Ammissione a concorsi degli operai di ruolo

Gli operai dell'Istituto che siano in possesso degli altri necessari requisiti, sono ammessi a partecipare senza alcun limite di età ai concorsi per l'accesso a posti di operaio o a posti di qualsiasi carriera dell'Istituto stesso.

Art. 29.

Riposo settimanale

L'operaio ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, coincide con la domenica e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il godimento del diritto al riposo settimanale dell'operaio che presta servizio di semplice vigilanza o custodia o che comunque presta un'opera discontinua, è disciplinato con provvedimenti del presidente dell'Istituto.

Art. 30.

Congedo ordinario

L'operaio in servizio da almeno 12 mesi ha diritto ad un congedo ordinario della durata di 18 giorni lavorativi.

La durata del congedo ordinario di cui al precedente comma è elevata a 20 e a 24 giorni lavorativi nei confronti dell'operaio che abbia compiuto rispettivamente 5 e 10 anni di servizio.

La durata del congedo è aumentata di 15 giorni nei confronti dell'operaio che deve contrarre matrimonio.

L'operaio non può rinunciare al congedo ordinario, che deve essere fruito nel corso dell'anno. L'Istituto ha facoltà di stabilire, in relazione alle esigenze di lavoro, il periodo nel quale il congedo può essere fruito.

Art. 31.

Congedo straordinario

Compatibilmente con le esigenze di lavoro ed in seguito a domanda motivata, diretta al direttore dell'Istituto, può essere accordato all'operaio un congedo straordinario della durata di giorni trenta.

La durata del congedo straordinario in casi eccezionali, debitamente accertati, può essere prorogata, con determinazione del presidente dell'Istituto, per più lunghi periodi di tempo, senza assegni, contenuti entro il termine massimo di mesi diciotto.

Art. 32.

Congedo straordinario per richiamo alle armi

L'operaio richiamato alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo, è considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo limitatamente ad un periodo massimo di quaranta giorni.

In tal caso, durante i primi venti giorni di congedo straordinario spettano all'operaio la paga e le quote di aggiunta di famiglia; per gli altri venti giorni di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto.

Per il richiamo alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 33.

Conservazione del diritto al congedo ordinario per l'operaio che ha usufruito del congedo straordinario

L'operaio che ha usufruito del congedo straordinario, previsto dal precedente articolo, conserva il diritto al congedo ordinario.

Art. 34.

Trattamento economico durante il congedo ordinario e straordinario

Salvo quanto previsto dall'art. 32 durante il periodo di congedo ordinario e durante i primi quindici giorni di congedo straordinario, spettano all'operaio tutti gli assegni, esclusi i compensi accessori comunque denominati; per gli altri quindici giorni di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto.

Art. 35.

Trattamento economico durante il periodo di assenza per infermità non dipendente da causa di servizio

All'operaio assente dal lavoro per malattia o per infortunio non dipende da causa di servizio, di durata non inferiore a tre giorni, l'Istituto corrisponderà una indennità commisurata, in ciascuno anno solare, per i primi sessanta giorni di assenza all'80 % della paga e della indennità integrativa speciale e per gli altri centoventi giorni al 50% della paga e della indennità integrativa stessa.

Nei suddetti periodi l'operaio ha diritto a percepire per intero le quote di aggiunta di famiglia.

All'operaia che si trova in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme sulla tutela delle lavoratrici madri.

Art. 36.

Trattamento economico durante il periodo di assenza per infortunio dovuto a causa di servizio

L'operaio assente dal servizio per infortunio sul lavoro o per malattia professionale o per malattia contratta per causa di servizio ha diritto, fino a un massimo di centottanta giorni, compresi i festivi, ad una indennità giornaliera pari alla eventuale differenza fra le competenze normalmente percepite nelle giornate lavorative per paga e aggiunta di famiglia e la indennità giornaliera corrispostata dall'Istituto assicuratore.

Art. 37.

Computo del periodo di assenza per infermità

Il periodo di assenza dal servizio per infermità e per congedo ordinario e straordinario è computato per intero ai fini della anzianità di servizio, della attribuzione degli aumenti periodici della paga e della indennità di anzianità.

Art. 38.

Assenza per servizio militare

L'operaio chiamato alle armi per adempiere gli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario è considerato assente per servizio militare, senza assegni.

L'operaio richiamato alle armi in tempo di pace è considerato assente per servizio militare per il periodo eccedente i primi quaranta giorni di richiamo; per il tempo eccedente tale periodo compete all'operaio la retribuzione più favorevole tra quella civile e quella militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.

Il periodo di assenza per servizio militare è computato per intero ai fini della attribuzione degli aumenti periodici della paga e della indennità di anzianità.

Art. 39.

Dispensa dal servizio

Scaduto il periodo massimo previsto dagli articoli 35 e 36 all'operaio può essere consentito, con determinazione del presidente dell'Istituto, un ulteriore periodo di assenza di giorni trenta con corresponsione delle sole quote di aggiunta di famiglia. Trascorso tale periodo, l'operaio che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è proposto per la dispensa qualora non sia possibile adibirlo, su domanda, a mansioni diverse.

All'operaio proposto per la dispensa è assegnato un termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento per presentare le proprie osservazioni. La dispensa è preceduta dall'accertamento delle condizioni di salute dell'operaio mediante visita medica collegiale nella quale l'operaio ha diritto di farsi assistere, a sue spese, da un medico di propria fiducia.

Fino alla data del provvedimento di dispensa l'operaio è considerato assente per malattia.

L'operaio può altresì essere dispensato dal servizio quando abbia dato prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento.

E' considerato di persistente insufficiente rendimento l'operaio che, previamente diffidato per iscritto, riporti al termine dell'anno nel quale è stato richiamato una qualifica inferiore al « buono ».

La dispensa è disposta previa deliberazione del Consiglio direttivo.

E' fatto in ogni caso salvo il diritto alla indennità di anzianità spettante in base alle disposizioni dell'art. 59 del presente regolamento.

Art. 40.

Riduzione di servizi

L'operaio che per riduzione di servizi non trovi utile impiego nella sede di ufficio alla quale è assegnato può essere trasferito ad altra sede.

Il trasferimento è effettuato nello stesso gruppo nel quale l'operaio è inquadrato oppure, col suo consenso, in gruppo inferiore.

All'operaio trasferito a gruppo inferiore è attribuito un assegno personale pari alla differenza tra la retribuzione già goduta e quella del nuovo gruppo, salvo riassorbimento per effetto dei successivi aumenti periodici di retribuzione o per passaggio a gruppo superiore.

Art. 41.

Note di qualifica

Per ogni operaio debbono essere annualmente compilate apposite note di qualifica che esprimono sinteticamente il giudizio di merito relativo alla condotta, alla capacità ed al rendimento.

Tali note, da compilarsi entro il mese di gennaio di ogni anno, classificheranno ciascun operaio con una delle seguenti qualifiche: « ottimo », « distinto », « buono », « mediocre » e « insufficiente ». Esse debbono essere comunicate all'interessato entro il mese di marzo.

All'operaio al quale, nell'anno cui si riferiscono le note di qualifica, sia stata inflitta la sanzione disciplinare della riduzione della retribuzione o della sospensione dal lavoro, non può essere attribuita una qualifica superiore a « buono ».

Art. 42.

Organi competenti a compilare le note di qualifica

Le note di qualifica dell'operaio sono compilate dal capo dell'ufficio presso il quale l'operaio presta servizio e controfirmate dal direttore dell'Istituto.

Avverso la qualifica attribuita è ammesso ricorso al presidente dell'Istituto entro 30 giorni dalla comunicazione.

Art. 43.

Trasferimenti

Il trasferimento degli operai da una ad altra sede è disposto dal presidente dell'Istituto a domanda dell'interessato ovvero per motivate esigenze di servizio.

Nel disporre trasferimenti per esigenze del servizio devesi tener conto, in quanto possibile, delle condizioni di famiglia e di eventuali necessità di studio del dipendente e dei suoi figli.

Il trasferimento da una ad altra sede può essere disposto anche quando la permanenza dell'operaio in una sede nuoce al prestigio dell'ufficio.

Il Consiglio direttivo è competente a decidere su eventuali ricorsi prodotti dall'operaio in materia di trasferimento.

In caso di trasferimento, che non sia stato richiesto dall'interessato, competono le indennità previste per gli operai dello Stato.

Art. 44.

Incompatibilità

All'operaio dell'Istituto è vietato di assumere impieghi privati o prestare la propria opera presso ditte private; non può svolgere attività di qualsiasi natura retribuita a carico dello Stato e di Enti pubblici. Non può esercitare qualsiasi professione, industria o commercio, nè accettare cariche in società costituite a scopo di lucro.

L'operaio che contravvenga ai divieti di cui al precedente comma viene diffidato dal direttore dell'Istituto a cessare dalla situazione di incompatibilità.

La circostanza che l'operaio abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.

Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la incompatibilità sia cessata, il rapporto di lavoro si risolve di diritto.

La risoluzione del rapporto di lavoro è dichiarata con provvedimento del presidente dell'Istituto.

Art. 45.

Disciplina

Salvo che non sia diversamente stabilito nel presente regolamento, si applicano in materia disciplinare le disposizioni contenute nel vigente regolamento per il personale impiegato dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

Art. 46

Infrazioni e sanzioni disciplinari

L'operaio che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

1) pena pecuniaria;
2) riduzione della retribuzione;
3) sospensione dal lavoro;
4) destituzione.

Art. 47.

Pena pecuniaria

La pena pecuniaria è inflitta per brevi ritardi all'orario di servizio e brevi assenze ingiustificate, per lievi infrazioni alle norme del servizio e a quelle stabilite per l'ordine, la disciplina e l'igiene, nonchè per qualsiasi altra mancanza o negligenza, semprechè tali trasgressioni non rivestano carattere di maggiore gravità.

La pena pecuniaria è commisurata ad una o più aliquote della retribuzione giornaliera.

Art. 48.

Autorità competente ad infliggere la pena pecuniaria

La pena pecuniaria è inflitta dal capo dell'ufficio cui l'operaio è destinato.

Avverso il provvedimento dell'autorità di cui al precedente comma è ammesso ricorso gerarchico al direttore il quale decide in via definitiva.

Art. 49.

Autorità competenti ad infliggere la riduzione della retribuzione

La riduzione della retribuzione è inflitta, su proposta del capo dell'ufficio, dal direttore dell'Istituto.

La riduzione della retribuzione determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico della retribuzione a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione.

Art. 50.

Autorità competenti ad infliggere la sospensione dal lavoro e la destituzione

La sospensione dal lavoro e la destituzione sono inflitte dal presidente dell'Istituto, sentita la Commissione di disciplina di cui all'art. 52.

La sospensione dal lavoro determina il ritardo di due anni nell'aumento periodico della retribuzione a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione. Tale ritardo è portato a tre anni se la sospensione è superiore a tre mesi.

Il tempo durante il quale l'operaio sia stato sospeso dal lavoro con privazione della retribuzione deve essere dedotto dal computo della anzianità.

Art. 51.

Contestazione degli addebiti

La riduzione della retribuzione, la sospensione dal lavoro e la destituzione sono inflitte previa contestazione scritta degli addebiti, effettuata dal capo dell'ufficio.

L'operaio ha diritto a presentare per iscritto le proprie giustificazioni, entro il termine di quindici giorni.

I termini previsti dal precedente comma decorrono dalla data in cui le contestazioni sono portate a conoscenza dell'operaio.

La contestazione degli addebiti può essere effettuata anche verbalmente nei casi di infrazioni di lieve entità che comportino la irrogazione della pena pecuniaria.

Art. 52.

Commissione di disciplina

La Commissione di disciplina è costituita dal vice presidente dell'Istituto che la presiede, di due impiegati della carriera direttiva che rivestano qualifica non inferiore a vice direttore di sperimentazione o a vice direttore di amministrazione e di due rappresentanti degli operai scelti tra i dipendenti in attività di servizio che, in numero doppio, saranno designati dalla organizzazione sindacale avente il maggior numero di iscritti.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un impiegato della carriera di concetto che rivesta qualifica non inferiore a ragioniere.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

Per ciascuno dei quattro membri della Commissione e per il segretario è nominato un supplente con qualifica non inferiore a quella del titolare. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano il quale è, a sua volta, sostituito da uno dei membri supplenti.

La Commissione di disciplina dura in carica un biennio; la nomina dei componenti la Commissione e del segretario è effettuata, all'inizio di ogni biennio, dal presidente dell'Istituto.

I membri della Commissione e il segretario non possono essere nominati per più di due bienni consecutivi, salvo che la sostituzione non sia possibile.

I componenti la Commissione di disciplina possono essere ricusati nei casi e nei modi previsti dall'art. 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 53.

Previdenza e assistenza

Il personale operaio è assoggettato alle assicurazioni sociali obbligatorie ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Alla assicurazione per infortunio sono assoggettati gli operai per i quali detta assicurazione è obbligatoria ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni.

Per l'assistenza sanitaria il personale operaio è iscritto all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti pubblici.

Art. 54.

Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età

Gli operai sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, se uomini, e del sessantesimo anno di età, se donne.

I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione del precedente comma hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del limite di età.

Art. 55.

Collocamento a riposo su domanda

Gli operai hanno diritto di essere collocati a riposo, su domanda, al compimento del 40° anno di servizio utile ai fini della indennità di anzianità di cui al successivo art. 59 e negli altri casi previsti dal presente regolamento.

Art. 56.

Dimissioni

L'operaio può in qualunque tempo dimettersi dal servizio.

Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto.

L'operaio che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri di servizio finchè non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

L'accettazione può essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio o quando siano stati iniziati accertamenti disciplinari preliminari, oppure sia in corso procedimento disciplinare a carico.

L'operaio dimissionario consegue il diritto alla indennità di anzianità di cui al successivo art. 59, purchè abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.

All'operaia che abbia contratto matrimonio, anche se sia rimasta successivamente vedova con prole a carico, la quale rassegna le dimissioni, è concesso un aumento del servizio utile ai fini della indennità di anzianità di anni due se abbia prestato almeno dieci anni di servizio, e di anni cinque qualora abbia prestato almeno quindici anni di servizio alle dipendenze dell'Istituto.

Art. 57.

Risoluzione del rapporto di lavoro per decadenza

L'operaio incorre nella risoluzione del rapporto di lavoro, per decadenza, oltre che nei casi previsti dagli articoli 9, 13 e 44, quando:

a) perda la cittadinanza italiana;

b) accetti, senza autorizzazione del presidente dell'Istituto, una missione o altro incarico da una autorità straniera;

c) non assuma o non riassuma servizio senza giustificato motivo entro il termine prefissogli, ovvero si assenti arbitrariamente dal servizio per un periodo di tempo superiore a quindici giorni;

d) abbia conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La risoluzione del rapporto di lavoro per decadenza è dichiarata, a seguito dell'accertamento del fatto che vi ha dato luogo, con provvedimento del presidente dell'Istituto, previa deliberazione del Consiglio direttivo.

La decadenza non comporta la perdita del diritto alla indennità di anzianità qualora non derivi da perdita della cittadinanza.

Art. 58.

Riammissione in servizio

L'operaio cessato dal servizio per collocamento a riposo per dimissioni o per decadenza nei casi previsti dalle lettere *b*) e *c*) dell'art. 57, può essere riammesso in servizio.

Può essere riammessa in servizio l'operaia dichiarata decaduta ai sensi della lettera *a*) dell'art. 57, quando la perdita della cittadinanza italiana si sia verificata a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero e l'operaia abbia riacquistata la cittadinanza italiana per effetto dell'annullamento e dello scioglimento del matrimonio.

La riammissione di cui ai precedenti commi è disposta con provvedimento del presidente dell'Istituto, previa deliberazione del Consiglio direttivo.

L'operaio riammesso è collocato nello stesso gruppo cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza dalla data del provvedimento di riammissione.

La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto nell'organico del gruppo per la quale è disposta.

Art. 59.

Trattamento per la cessazione dal servizio

Il trattamento per la cessazione dal servizio degli operai dell'Istituto è costituito dalla pensione dovuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia e da una indennità di anzianità commisurata a venti giornate della sola paga tabellare in godimento, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e di qualsiasi altra competenza, per ogni anno di servizio compiuto o frazione di anno superiore a sei mesi.

Art. 60.

Devoluzione

In caso di morte dell'operaio la indennità di anzianità di cui all'art. 59 è corrisposta alla vedova, sempreché non sia stata pronunziata, o non sia passata in giudicato, sentenza di separazione personale per di lei colpa.

In mancanza della vedova, quando questa non ne abbia diritto, la indennità spetta ai figli minorenni o alle figlie nubili minorenni, in parti uguali.

E' pareggiata alla prole orfana di entrambi i genitori quella di madre contro la quale sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione personale.

In mancanza anche di prole minorenne la indennità è attribuita agli altri eredi, entro il secondo grado di parentela, osservate per il diritto, l'ordine e il concorso le norme del Codice civile in materia di successione.

Art. 61.

Aumento dell'anzianità di servizio

Agli effetti della indennità di anzianità di cui all'art. 59 ogni campagna di guerra debitamente riconosciuta da diritto all'aumento di un anno del servizio prestato.

Art. 62.

Conferimento di posti

Nella prima attuazione del presente regolamento ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, i salariati che siano alle dipendenze dell'Istituto con carattere di continuità da almeno due anni per i servizi inerenti alle attività della ricerca scientifica e sperimentale, sono collocati nel ruolo del personale operaio e inquadrati nei gruppi elencati all'art. 4.

Il conferimento dei posti è effettuato dal Consiglio direttivo, a scelta tra i salariati che esercitano funzioni parificabili e comunque non inferiori a quelle dei gruppi cui appartengono i posti da conferire.

La graduatoria di merito è formata mediante valutazione comparativa dei titoli e dei requisiti degli aspiranti.

Per il passaggio in ruolo di cui al presente articolo si prescinde dal limite di età stabilito nell'art. 11 nonchè dal possesso del titolo di studio.

Ai fini del collocamento nel ruolo, gli interessati debbono presentare domanda entro il termine decadenziale di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Agli operai come sopra inquadrati verrà attribuita la paga prevista per il gruppo cui sono asegnati, secondo le misure indicate nella tabella annessa al presente regolamento.

In favore degli operai nominati in ruolo ai sensi del presente articolo è riconosciuto valido, agli effetti degli aumenti periodici della paga di cui al precedente comma, tutto il servizio prestato in via continuativa anteriormente alla data di nomina in ruolo.

Il predetto servizio è altresì riconosciuto valido ai fini della indennità di anzianità di cui all'art. 59.

Art. 63.

Applicabilità delle norme vigenti per gli operai dello Stato

Per tutto quanto non esplicitamente stabilito con il presente regolamento, in materia di stato giuridico, si osservano,

in quanto applicabili, le dispozioni vigenti, al medeismo titolo, per gli operai dello Stato, alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Art. 64.

Norme abrogate

Sono abrogate le disposizioni che nel regolamento organico del personale dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, approvato con decreto ministeriale 30 novembre 1947, concernono il personale operaio.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data del decreto di approvazione.

Visto, *il Ministro per le finanze*

Visto, *il Ministro per il tesoro*

TABELLA

Dotazione di organico e trattamento economico

QUALIFICA	Numero dei posti	Coefficiente	PAGA	
			Giornaliera	Annua
Operai del 1° gruppo:				
Capi d'arte	8	190	1.826,92	570.000
Operai del 2° gruppo:				
Qualificati	10	172	1.653,85	516.000
Operai del 3° gruppo:				
Comuni di 1ª classe	10	165	1.586,54	495.000
Operai del 4° gruppo:				
Comuni	5	151	1.451,92	453.000

Visto, *il Ministro per le finanze*

Visto, *il Ministro del tesoro*

(2418)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1964.

Sostituzione di un revisore effettivo nel Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per il Nucleo di industrializzazione di Avellino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555, concernente la costituzione dei Consorzi per lo sviluppo industriale nel Mezzogiorno;

Visti gli articoli 6 e 10 dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Avellino approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1962, n. 236;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1963, con il quale è stato costituito il Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Avellino, per il triennio 1962-1964;

Vista la lettera del 25 gennaio 1964, protocollo numero 6/1193, con la quale la Cassa per il Mezzogiorno ha designato, quale revisore effettivo e proprio rappresentante in seno al Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Avellino, il dott. Egidio Carta, in sostituzione del dottor Giovanni Cavazza;

Decreta:

Il dott. Egidio Carta è nominato revisore effettivo, in rappresentanza della Cassa per il Mezzogiorno, in seno al Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Avellino, in sostituzione del dott. Giovanni Cavazza.

Il predetto dott. Egidio Carta durerà in carica fino al 31 dicembre 1964.

Roma, addì 3 febbraio 1964

Il Ministro: MEDICI

(2623)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1964.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nel « Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento » che avrà luogo in Milano dal 4 al 9 giugno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento » che avrà luogo a Milano dal 4 al 9 giugno 1964 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 marzo 1964

p. *Il Ministro*: DE' COCCI

(2664)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1964.

Istituzione della sezione doganale del Gran San Bernardo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Vista la legge 3 gennaio 1963, n. 68, per la ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, con Protocollo finale, conclusa a Berna l'11 marzo 1961;

Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che ha stabilito l'organico delle dogane e le loro facoltà;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, n. 694, che determina la sede, la classe e le facoltà di ciascuna dogana nonchè le vie doganali per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1942 e successive modificazioni, riguardanti la ripartizione territoriale dei servizi e degli uffici doganali;

Visto l'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla istituzione di uffici a controlli abbinati presso la galleria stradale del Gran San Bernardo, stipulato ad Aosta il 31 maggio 1963;

Determina:

E' istituita la Sezione del Gran San Bernardo per i servizi a controlli nazionali abbinati italo-svizzeri, dipendente dalla dogana di Aosta, alla quale saranno attribuite dalla competente direzione della circoscrizione doganale le facoltà di cui all'art. 3 del regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484.

Roma, addì 13 marzo 1964

Il Ministro: TREMELLONI

(2796)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1964.

Emissione di buoni del Tesoro novennali 5 % a premi di scadenza 1° aprile 1973.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 16 della legge 21 agosto 1963, n. 1197, concernente la facoltà del Ministro per il tesoro di emettere buoni del Tesoro poliennali per le esigenze di gestione del bilancio 1963-64, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, da utilizzare anche per il rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° aprile 1964;

D'intesa con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro novennali 5% a premi di scadenza 1° aprile 1973 fino al limite dell'importo, in valore nominale, di lire 242 miliardi, di cui lire 13 miliardi sono destinati alla sottoscrizione in contanti, mentre la parte restante è destinata, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5% a premi di scadenza 1° aprile 1964.

In relazione al precedente comma, i possessori dei buoni del Tesoro novennali 5%-1964 hanno facoltà di chiederne il rinnovo qualora non intendano provvedere alla loro riscossione.

Art. 2.

I buoni del Tesoro novennali 1973, il cui interesse annuo del 5% è pagabile in due semestralità posticipate al 1° ottobre ed al 1° aprile di ogni anno, concorrono, per ciascuna serie di dieci miliardi di lire di capitale nominale. ai seguenti premi, da sorteggiare entro il mese di gennaio di ogni anno di durata dei buoni medesimi, pagabili dal 1° aprile successivo:

al primo numero estratto: lire dieci milioni;

ai quattro successivi numeri estratti, per ciascuno: lire cinque milioni;

ai venti successivi numeri estratti, per ciascuno: lire un milione.

Art. 3.

I buoni del Tesoro novennali 5%-1973 ed i relativi interessi e premi annuali sono esenti, per effetto dello art. 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 941:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalla imposta di successione e dall'imposta sul valore globale delle successioni;

c) dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia nè possono formare oggetto di accertamenti di ufficio e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Art. 4.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5%-1964 si effettua alla pari, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° aprile 1964.

All'atto dell'operazione, tanto per i titoli nominativi che per quelli al portatore, viene corrisposto, al presentatore degli stessi, contro rilascio di apposita ricevuta, uno speciale premio di rinnovo nella misura di L. 1,50 per ogni cento lire di capitale nominale di buoni rinnovati. Lo stesso premio spetta per la parte di sottoscrizione in contante.

Le operazioni di rinnovo avranno inizio il 1° aprile 1964 e termineranno il 15 giugno successivo.

Contemporaneamente al rinnovo si può chiedere anche il pagamento dei premi non riscossi e non prescritti sui buoni versati.

In ogni caso i buoni del Tesoro novennali 5%-1964, rinnovati conservano il diritto ai premi non riscossi, purchè non prescritti.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo è affidata alla Banca d'Italia. Per le operazioni medesime la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti e di enti, nonchè dell'Amministrazione postale.

Alla stessa Banca d'Italia è inoltre affidata l'esecuzione delle operazioni relative alle sottoscrizioni in contante di cui all'art. 1, da effettuare alla pari, nel limite di somma per esse indicato, con l'obbligo di eseguire il versamento in Tesoreria non oltre il termine di cui al successivo art. 9 e con facoltà alla Banca medesima di offrire i corrispondenti buoni alle aziende di credito, istituti ed enti di cui sopra.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati mediante apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

Art. 6.

Il versamento relativo alle sottoscrizioni in contante di cui al precedente art. 5, unitamente al rateo di inte-

ressi dovuto allo Stato per l'importo di esse, in ragione del 5% annuo, per il periodo dal 1° aprile al giorno del versamento stesso, sarà accompagnato da apposita distinta contenente le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi titoli.

La sezione di Tesoreria provinciale rilascerà per detto versamento apposita ricevuta da valere per il ritiro dei nuovi buoni.

Art. 7.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro novennali 5% - 1964 al portatore saranno compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti; dovranno contenere le indicazioni dei quantitativi per taglio dei titoli da rilasciare ed essere debitamente firmate.

I buoni presentati dovranno essere firmati dall'esibitore e recare altresì il timbro d'ufficio della Banca d'Italia o dei suoi incaricati presso i quali si effettua l'operazione; la Banca d'Italia od i suoi incaricati potranno apporre in luogo della firma il timbro d'ufficio.

Accertata l'esatta compilazione delle distinte e la regolarità formale dei buoni uniti alle medesime, la Banca d'Italia o i suoi incaricati provvederanno allo annullamento dei buoni stessi in presenza degli esibitori, rilasciando apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi buoni.

I titoli raccolti dagli incaricati sono accentrati presso le competenti filiali della Banca d'Italia.

Art. 8.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro novennali 5% - 1964 nominativi devono essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari. Le indicazioni del luogo e della data di nascita delle persone, ai sensi dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 241, vengono fornite nella richiesta dall'esibitore, prescindendosi da qualsiasi documentazione al riguardo. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle predette filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di Tesoreria provinciale, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

Art. 9.

La consegna alle sezioni di Tesoreria provinciale dei buoni del tesoro novennali 5%-1964, rinnovati, al portatore e al nome, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia entro il 25 giugno 1964.

Le sezioni di Tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute, contenenti le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi buoni al portatore ovvero il quantitativo ed il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 10.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico i quantitativi per taglio dei nuovi buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di Tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

I buoni del Tesoro novennali 5% a premi di scadenza 1° aprile 1973, hanno il taglio unitario di lire cinquemila, e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da lire 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000 e 10.000.000 di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più buoni unitari, anche di serie differenti, sino allo importo di dieci miliardi di lire.

I buoni al portatore, per ciascuna serie di dieci miliardi di capitale nominale, verranno numerati progressivamente impegnando per ciascun buono unitario un numero valevole anche ai fini del sorteggio dei premi.

I buoni nominativi avranno numerazione progressiva propria e recheranno le indicazioni delle serie e dei numeri di iscrizione dei buoni al portatore che rappresentano, indicazioni valevoli anche ai fini del sorteggio dei premi.

Art. 12.

I buoni del Tesoro novennali 5%-1973 ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi in materia di Debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico e per essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, la intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro novennali versati per il rinnovo. Tutte le garanzie costituite con i buoni, dei quali sia stato effettuato il versamento per il rinnovo, conservano la loro piena efficacia rispetto ai nuovi titoli.

Art. 13.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore, dei titoli, appartenenti alla medesima serie ed aventi numerazione consecutiva: è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi, comprendenti più buoni al portatore, potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona od ente.

La serie ed i numeri di iscrizione dei buoni al portatore unitari assegnati all'atto della emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette e possono essere attribuiti indifferentemente dall'Amministrazione del debito pubblico ai titoli da emettere in sostituzione di quelli presentati, salva diversa ed espressa richiesta degli interessati.

Norme analoghe saranno osservate per il tramutamento dei buoni al portatore in nominativi e viceversa, e per i trasferimenti di quelli nominativi.

Art. 14.

Il sorteggio dei premi sui buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1973, sarà eseguito il 20 gennaio di ciascun anno di durata dei buoni stessi, a far tempo dal 1965, in una sala aperta al pubblico, presso la Direzione generale del debito pubblico, alle ore dieci, dalla Commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, con l'osservanza delle formalità previste dal decreto ministeriale 22 gennaio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 30 del 6 febbraio successivo.

Ove il giorno suindicato sia festivo, il sorteggio avrà luogo il primo giorno feriale successivo. Le operazioni preliminari di contazione, ricognizione ed imbussolamento delle schede saranno effettuate alla stessa ora, il giorno non festivo che precede quello dei sorteggi.

Il pagamento dei premi verrà eseguito dal 1° aprile successivo ai sorteggi, esclusivamente con ordinativi della Direzione generale del debito pubblico, in base a domanda in carta libera e deposito del titolo vincente.

Art. 15.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonchè i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo e da ogni tassa e diritto spettanti all'Erario ed agli enti locali.

I corrispettivi per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato e quelle per le spedizioni postali dei titoli consegnati per il rinnovo, saranno, in quanto dovuto, regolati dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Saranno osservate, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art 16.

Le sezioni di Tesoreria provinciale comprenderanno i buoni 1964 rinnovati, accompagnati da elenchi, in apposite contabilità; la confezione e la spedizione — da parte delle sezioni di Tesoreria provinciale — dei pieghi relativi ai buoni 1964 al portatore rinnovati saranno effettuate con l'intervento di un rappresentante la Direzione provinciale del tesoro competente. Separata contabilità sarà resa per i versamenti in contante di cui al precedente articolo 6.

Le contabilità di cui sopra saranno rese in base alle norme da emanare dalle competenti Direzioni generali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1964

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1964
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 76. — VENTURA SIGNORETTI

(2834)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concessione di medaglia di benemerenza

Ai sensi dell'art. 62 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha concesso al prof. don Pietro Brignoli la medaglia d'oro di benemerenza, a titolo di riconoscimento della particolare attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra.

(2688)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto 12 marzo 1964:

Ricciardulli Nicola, notaio residente nel comune di Rotondella, distretto notarile di Matera, è trasferito nel comune di Matera.

Prestopino Eugenio, notaio residente nel comune di Giardini, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Taormina, stesso distretto.

Pasqualucci Evandro, notaio residente nel comune di Chiusdino, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Teramo.

Bigi Nello, notaio residente nel comune di Pegognaga, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di San Polo d'Enza, distretto notarile di Reggio Emilia.

Melendez Michele, notaio residente nel comune di Aragona, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Casteltermini, stesso distretto.

Bonardi Giovanni, notaio residente nel comune di Gargnano, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Salò, stesso distretto.

Senini Sergio, notaio residente nel comune di Calvisano, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Ghedi, stesso distretto.

Ciociola Bruno, notaio residente nel comune di Capannori, distretto notarile di Lucca, è trasferito nel comune di Lucca.

Lazzareschi Renzo, notaio residente nel comune di Castelnuovo di Garfagnana, distretto notarile di Lucca, è trasferito nel comune di Lucca.

Sansa Ferruccio, notaio residente nel comune di Varazze, distretto notarile di Savona, è trasferito nel comune di Belluno.

Moscatelli Nicola, notaio residente nel comune di Castellammare di Stabia, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Savignano Irpino, distretto notarile di Benevento.

Dal Ri Paolo, notaio residente nel comune di Ala, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Rovereto, stesso distretto.

(2653)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del sedime costituente il poligono di tiro, sito in contrada Cannicchiara, del comune di Agnone (Campobasso).

Con decreto interministeriale n. 285 del 9 marzo 1964, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un'area costituente il sedime del poligono di tiro, sito in contrada Cannicchiara nel comune di Agnone (Campobasso), della superficie complessiva di mq. 4850.

(2708)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2476 in data 29 febbraio 1964, è stata prorogata fino al 15 marzo 1964 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta, affidata al dott. Guido Blasucci.

(2732)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società Cooperativa Edilizia C.E.D.I.C., con sede in Taranto.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 febbraio 1964 i poteri conferiti al dottor Gaetano Giangasparo, Commissario governativo della Società Cooperativa Edilizia C.E.D.I.C., con sede in Taranto, sono stati prorogati dal 24 febbraio al 24 agosto 1964.

(2709)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società Cooperativa Edilizia S.C.E.I.C., con sede in Taranto.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 febbraio 1964 i poteri conferiti al dottor Gaetano Giangasparo, Commissario governativo della Società Cooperativa Edilizia S.C E.I.C., con sede in Taranto, sono stati prorogati dal 24 febbraio al 24 agosto 1964.

(2710)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

Il titolo del decreto ministeriale 3 luglio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1964, pag. 132, prima colonna, viene così rettificato: Costituzione della Commissione di studio per la elaborazione, le modifiche e gli aggiornamenti alle tabelle di medicinali e agli armamentari in dotazione alle navi da passeggieri adibite a viaggi di lunga navigazione.

La medesima rettifica deve intendersi riportata nel sommario della citata *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2718)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 54

Corso dei cambi del 17 marzo 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,37	624,70	625,50	624,90	624,80	625 —	624,90	623,50	625 —	625 —
$ Can.	577,55	578,15	578,50	578,20	577,25	578,12	578,10	574 —	579 —	579 —
Fr Sv.	144,16	144,45	144,56	144,47	144,35	144,39	144,46	144,20	144,62	144,50
Kr D.	90,35	90,50	90,55	90,53	90,35	90,55	90,53	90,25	90,75	90,50
Kr N.	87,11	87,30	87,35	87,33	87,15	87,23	87,34	86,95	87,40	87,25
Kr Sv.	121,34	121,60	121,65	121,64	121,50	121,56	121,64	120,95	121,75	121,65
Fol	172,90	173,21	173,35	173,28	173,18	173,28	173,295	172,85	172,65	173,25
Fr B.	12,55	12.543	12,55	12,5475	12,53	12,54	12,54625	12,47	12,55	12,53
Franco francese	127,23	127,45	127,60	127,50	127,26	127,44	127,50	127,30	127,65	127,50
Ls	1744,76	1747,95	1748,30	1748,45	1748,50	1748 —	1748,30	1746,50	1749,50	1748,25
Dm. occ.	156,90	157,22	157,50	157,255	157,15	157,10	157,24	157 —	157,35	157,25
Scell. Austr.	24,11	24,14	24,20	24,185	24,05	24,10	24,185	24,10	24,17	24,15
Escudo Port.	21,73	21,76	21,80	21,805	21,70	21,76	21,80	21,70	21,80	21,80

Media dei titoli del 17 marzo 1964

Rendita 5 % 1935	109,125
Redimibile 3,50 % 1934	93,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	77,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	91,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	91,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	90,475
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	98,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,55
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	97,275

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 marzo 1964

1 Dollaro USA	624,90
1 Dollaro canadese	578,15
1 Franco svizzero	144,465
1 Corona danese	90,53
1 Corona norvegese	87,335
1 Corona svedese	121,64
1 Fiorino olandese	173,287
1 Franco belga	12,547
1 Franco francese	127,50
1 Lira sterlina	1748 375
1 Marco germanico	157.247
1 Scellino austriaco	24,185
1 Escudo Port.	21,802

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 55

Corso dei cambi del 18 marzo 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,62	624,90	625,01	624,95	624,95	624,90	624,95	624,40	624,90	624,80
$ Can.	578,13	578,30	578,50	578,15	577,25	578,15	578,20	574,80	578,20	578,25
Fr. Sv.	144,45	144,40	144,43	144,42	144,42	144,46	144,445	144,35	144,47	144,45
Kr. D.	90,54	90,55	90,59	90,57	90,50	90,53	90,56	90,30	90,53	90,55
Kr. N.	87,29	87,36	87,35	87,34	87,40	87,33	87,34	86,97	87,33	87,35
Kr. Sv.	121,60	121,64	121,65	121,67	121,50	121,64	121,665	120,97	121,64	121,65
Fol.	173,28	173,29	173,35	173,35	173,25	173,29	173,34	172,95	173,28	173,25
Fr. B.	12,54	12,546	12,575	12,54875	12,53	12,55	12,5475	12,49	12,54	12,55
Franco francese	127,48	127,52	127,55	127,53	127,45	127,50	127,535	127,35	127,50	127,50
Lst	1748,06	1748,65	1748,60	1748,90	1748,50	1748,37	1748,80	1748 —	1748,45	1748,60
Dm. occ.	157,19	157,26	157,35	157,295	157,25	157,25	157,28	157,77	157,25	157,26
Scell. Austr.	24,16	24,18	24,20	24,1875	24,05	24,18	24,1875	24,10	24,18	24,185
Escudo Port.	21,78	21,80	21,80	21,805	21,70	21,80	21,80	21,72	21,80	21,80

Media dei titoli del 18 marzo 1964

Rendita 5 % 1935	108,95
Redimibile 3,50 % 1934	94,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	78,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,775
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	91,10
Id. 5 % (Beni Esteri)	90,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	98,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,45
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	97,725

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 marzo 1964

1 Dollaro USA	624,95
1 Dollaro canadese	578,175
1 Franco svizzero	144,432
1 Corona danese	90,565
1 Corona norvegese	87,34
1 Corona svedese	121,667
1 Fiorino olandese	173,345
1 Franco belga	12,548
1 Franco francese	127,532
1 Lira sterlina	1748,85
1 Marco germanico	157,287
1 Scellino austriaco	24,187
1 Escudo Port.	21,802

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Casalvecchio di Puglia

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, n. 30423/5677 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Parente Giovanni, nato in Casalnuovo Monterotaro il 22 ottobre 1905 e Palmieri Rosina, nata in Casalnuovo Monterotaro il 3 dicembre 1907, della zona demaniale facente parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano » in comune di Casalvecchio di Puglia, estesa mq. 2140 riportata in catasto alla particella n. 4/f del foglio di mappa n. 1 del comune di Casalvecchio di Puglia e nella planimetria tratturale con il n. 6.

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, n. 30430/5684; è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Ferrucci Giovanni, nato in Casalnuovo Monterotaro il 6 febbraio 1887 e D'Ardes Giuseppina, nata in Casalnuovo Monterotaro l'11 ottobre 1905 delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano » in comune di Casalvecchio di Puglia, estese mq. 8580 riportate in catasto alle particelle numeri 25 parte e 54/q del foglio di mappa n. 1 del comune di Casalvecchio di Puglia, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 42 e 40/b.

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, n. 30424/5678 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706 la sclassificazione per alienazione a Celeste Donato, nato a Casalnuovo Monterotaro il 10 maggio 1914 e De Mattia Rosa, nata a Casalnuovo Monterotaro il 25 dicembre 1912 delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano » in comune di Casalvecchio di Puglia, estese complessivamente mq. 980 riportate in catasto alle particelle n. 50 parte e 54/g del foglio di mappa n. 1 del comune di Casalvecchio di Puglia, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 26 e 25.

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, n.30431/5685 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione ad Agnusdei Maria-Michela, nata a Casalnuovo Monterotaro il 17 aprile 1906 delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano » in comune di Casalvecchio di Puglia, estese mq. 4680 riportate in catasto alle particelle numeri 17 parte, 11 parte e 54/m del foglio di mappa n. 1 del comune di Casalvecchio di Puglia, nonchè nella planimetria tratturale con numeri 34 e 33.

(2678)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esame-colloquio ad un posto di consigliere di 3ª classe in prova (coefficiente 229) nella carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero della difesa-Marina, riservato agli assistenti universitari ordinari delle Università.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, contenente norme di applicazione dell'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Considerato che presso il Ministero della difesa-Marina è conferibile un posto di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera del personale direttivo, riservato ai suddetti assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame-colloquio ad un posto di consigliere di 3ª classe in prova (coefficiente 229) nella carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero della difesa-Marina, riservato agli assistenti universitari ordinari delle Università, i quali abbiano maturato, alla data del 31 marzo 1964, una anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in scienze economico-marittime;

b) siano di sana e robusta costituzione ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

c) non siano incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

d) non siano stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

e) non siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) siano stati nominati, in seguito a concorso ai sensi dell'articolo 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modificazioni, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349.

Il possesso di tale requisito dovrà risultare dallo stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione;

g) abbiano almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quali assistenti di ruolo, alla data del 31 marzo 1964.

Tale attestato dovrà essere rilasciato dal rettore;

h) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per gli insegnamenti del corso di laurea relativo al titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente concorso o presso cattedre dichiarate equivalenti ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 1ª) entro e non oltre il 31 marzo 1964.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il titolo di studio;

d) la sua residenza;

e) l'indirizzo al quale chiede siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

f) l'Università o l'Istituto di istruzione superiore di appartenenza;

g) che non è incorso nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

h) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

i) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) i servizi prestati come impiego presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La domanda dovrà essere, inoltre, corredata dai documenti di cui alle lettere *f*) e *g*) del precedente articolo 2.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere munita del visto del rettore dell'Università o dell'Istituto d'istruzione superiore presso cui l'aspirante medesimo presta servizio.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I titoli di preferenza per la nomina a consigliere di 3ª classe in prova, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 5.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno esibire alla Commissione giudicatrice del concorso il libretto ferroviario personale od altro valido documento di identità.

Art. 6.

L'esmae consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie: diritto civile, diritto commerciale, diritto internazionale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, economia politica, scienza delle finanze, statistica, nozioni sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data in cui essi dovranno sostenere l'esame.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, presidente;

due docenti universitari nelle materie su cui verte la prova di esame, membri;

due impiegati della carriera direttiva del Ministero della difesa-Marina, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, membri;

un impiegato della carriera direttiva del Ministero della difesa-Marina, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario.

Art. 8.

Il punto minimo necessario per il conseguimento della idoneità è di 7/10.

La graduatoria degli idonei sarà fatta secondo l'ordine dei punti riportati.

A parità di merito saranno osservate le norme contenute nell'art. 5, quarto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i candidati che intendono far valere i titoli di preferenza nella nomina debbono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 1ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data di ricezione del dispaccio ministeriale concernente l'invito a presentare tali documenti.

Art. 9.

Espletata la prova, la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara il vincitore del concorso.

La graduatoria del vincitore del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate del Foglio d'ordini del Ministero della difesa-Marina.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina a consigliere di 3ª classe in prova.

A tal fine il concorrente utilmente collocato nella graduatoria sarà invitato a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali, Divisione personali civili, Sezione 1ª), entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, concernente l'invito a presentare i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea o copia notarile dello stesso su carta da bollo da L. 200;

2) certificato medico in carta da bollo da L. 200, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o da imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Detto certificato deve contenere, inoltre, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili, il certificato medico, su carta da bollo da L. 200, deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso.

Art. 11.

Il vincitore del concorso, che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato consigliere di 3ª classe in prova, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 dicembre 1963

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1964
Registro n. 13 Difesa-Marina, foglio n. 229. — MANAI

(2687)

Concorso per esame-colloquio a due posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico in prova (coefficiente 271) nella carriera direttiva del personale dei fisici ed ingegneri elettrotecnici per la Direzione armi ed armamenti navali, riservato agli assistenti universitari ordinari delle Università.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, contenente norme di applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Considerato che presso il Ministero della difesa-Marina sono conferibili due posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico in prova nella carriera direttiva del personale dei fisici ed ingegneri elettrotecnici per la Direzione armi ed armamenti navali, riservato ai suddetti assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame-colloquio a due posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico in prova (coefficiente 271) nella carriera direttiva del personale dei fisici ed ingegneri elettrotecnici per la Direzione armi ed armamenti navali, riservato agli assistenti universitari ordinari delle Università, i quali abbiano maturato, alla data del 31 marzo 1964, una anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti del diploma di laurea in fisica ovvero in ingegneria. I laureati in ingegneria dovranno essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale o, nei casi consentiti, del certificato di abilitazione provvisoria a norma delle leggi 8 dicembre 1956, n. 1378, e 2 aprile 1958, n. 323;

b) siano di sana e robusta costituzione ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

c) non siano incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

d) non siano stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

e) non siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) siano stati nominati, in seguito a concorso ai sensi dell'articolo 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modificazioni, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349.

Il possesso di tale requisito dovrà risultare dallo stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione;

g) abbiano almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quali assistenti di ruolo, alla data del 31 marzo 1964.

Tale attestato dovrà essere rilasciato dal rettore;

h) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per gli insegnamenti del corso di laurea relativo al titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente concorso o presso cattedre dichiarate equivalenti ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª) entro e non oltre il 31 marzo 1964.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il titolo di studio;

d) la sua residenza;

e) l'indirizzo al quale chiede siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

f) l'Università o l'Istituto di istruzione superiore di appartenenza;

g) che non è incorso nelle destituzione nella pubblica Amministrazione;

h) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

i) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La domanda dovrà essere, inoltre, corredata dai documenti di cui alle lettere *f*) e *g*) del precedente art. 2.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere munita del visto del rettore dell'Università o dell'Istituto d'istruzione superiore presso cui l'aspirante medesimo presta servizio.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza per la nomina a fisico ed ingegnere elettrotecnico in prova, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 5.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno esibire alla Commissione giudicatrice del concorso il libretto ferroviario personale od altro valido documento di identità.

Art. 6

L'esame consisterà in un colloquio vertente per i fisici: sugli insegnamenti fondamentali e complementari normalmente contemplati dai vigenti programmi di studi universitari per il conseguimento della laurea in fisica e della laurea in matematica e fisica: fisica sperimentale, fisica teorica, chimica fisica, spettroscopia, onde elettromagnetiche, radioattività, nozioni fondamentali di fisica atomica, fisica dei solidi, fondamenti di elettronica; per gli ingegneri: sugli insegnamenti fondamentali e complementari normalmente contemplati dai vigenti programmi universitari per il conseguimento della laurea in ingegneria industriale sottosezione elettrotecnica: costruzione di macchine elettriche, elettrotecnica, impianti industriali elettrici, tecnologie generali, comunicazioni elettriche, elettronica, misure elettriche, radiotecnica.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, presidente;

due docenti universitari nelle materie su cui verte la prova di esame, membri;

due impiegati della carriera direttiva del Ministero della difesa-Marina, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, membri;

un impiegato della carriera direttiva del Ministero della difesa-Marina, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario.

Art. 8.

Il punto minimo necessario per il conseguimento della idoneità è di 7/10.

La graduatoria degli idonei sarà fatta secondo l'ordine dei punti riportati.

A parità di merito saranno osservate le norme contenute nell'art. 5, quarto comma del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i candidati che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina debbono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data di ricezione del dispaccio ministeriale concernente l'invito a presentare tali documenti.

Art. 9.

Espletata la prova, la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Foglio d'ordini del Ministero della difesa-Marina.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina a fisico ed ingegnere elettrotecnico in prova.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª), entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, concernente l'invito a presentare i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea o copia notarile dello stesso su carta da bollo da L. 200;

2) certificato medico in carta da bollo da L. 200, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o da imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Detto certificato deve contenere, inoltre, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili, il certificato medico, su carta da bollo da L. 200, deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 11.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati fisici ed ingegneri elettrotecnici in prova, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1963

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1964
Registro n. 13 Difesa-Marina, foglio n. 250. — MANAI

(2686)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a otto posti di procuratore aggiunto presso l'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'Avvocato generale dello Stato del 20 luglio 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nella dispensa n. 9, del 1°-30 settembre 1964, del Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato il decreto dell'Avvocato generale dello Stato del 29 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1963, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 386, che approva la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a otto posti di procuratore aggiunto presso l'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'Avvocato generale dello Stato del 20 luglio 1962.

(2581)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a quindici posti di applicato aggiunto in prova presso l'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'Avvocato generale dello Stato del 3 novembre 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nella dispensa n. 9, del 1°-30 settembre 1964, del Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato il decreto dell'Avvocato generale dello Stato dell'11 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1963, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 211, che approva la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a quindici posti di applicato aggiunto in prova presso l'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'Avvocato generale dello Stato del 3 novembre 1962.

(2582)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Avviso relativo alla pubblicazione, nel Bollettino ufficiale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a diciannove posti di operaio permanente di 2ª categoria con la qualifica di meccanico (coeff. 157) nel ruolo dei salariati del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 2 del mese di febbraio 1963 del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 ottobre 1962, n. 1388(11)P.I.a.3, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1962, registro n. 88, foglio n. 201, con cui è stata approvata la graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso a diciannove posti di operaio permanente di 2ª categoria con la qualifica di meccanico nel ruolo dei salariati dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, bandito con decreto ministeriale 9 novembre 1961, n. 1117.

(2579)

Avviso relativo alla pubblicazione, nel Bollettino ufficiale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a trenta posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 6 del mese di giugno 1963 del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 aprile 1963, n. 420(11)P.I.a.3, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1963, registro n. 91, foglio n. 78, con cui è stata approvata la graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei nel concorso per esami a trenta posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, bandito con decreto ministeriale 7 novembre 1961, n. 1098.

(2580)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FIRENZE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Firenze.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 320/2 in data 21 maggio 1963, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Firenze alla data del 30 novembre 1962;

(*Omissis*).

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1938, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Firenze alla data del 30 novembre 1962, è costituita come appresso:

Presidente:

Matteucci dott. Ruggero, vice prefetto vicario.

Componenti:

Gaglio dott. Luigi, medico provinciale di Firenze;

Ingiulla prof. Wladimiro, direttore della clinica ostetrica ginecologica dell'Università di Firenze, professore ordinario clinica ostetrica, libero docente ostetricia ginecologia;

Rindi prof. Vittorio, libero docente clinica ostetrica e ginecologia, primario dell'Ospedale di Prato;

Lazzerini Anna, ostetrica condotta di Figline Valdarno, scelta su segnalazione dei sindaci competenti.

Segretario:

Armonico dott. Armando, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato all'albo di questo Ufficio.

Firenze, addì 4 marzo 1964

Il medico provinciale: GAGLIO

(2574)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.